

Spett.li

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

*Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali*

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

alla c.a. del Direttore Generale Dott. Renato
Grimaldi

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive

Via V. Brancati, 48

00144 ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

alla c.a. del Responsabile Ing. Alfredo Pini

e p.c.

**Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –
ex sezione di Aversa**

Piazza della Resistenza

81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

procura.santamariacapuavetere@giustizia.it

ARPA Campania – Direzione Tecnica

Via Vicinale Santa Maria del Pianto

Centro Polifunzionale (torre 1)

80143 Napoli

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPA Campania

Dipartimento provinciale di Caserta

Corso Giannone, 50

81100 Caserta

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

SET S.p.A.

Capitale sociale: 120.000 Euro i.v.

Sede Legale :

Via G. Uberti 37 - 20129 Milano

Tel. +39 02 764 566 1 - Fax +39 02 764 566 37

Sede Operativa:

S.S. Appia 7/bis km 15,400 - 81030 – Teverola CE

Tel: +39 081 979 95 11 – Fax +39 081 979 95 23

CF / Partita IVA n. 13212400157

R.E.A. Milano 1628614 – R.I. Milano 243061/2000

Società sottoposta ad attività di direzione e

controllo da parte di Repower AG

Teverola, 24 Marzo 2016
Rif.: PTE2_3134
GV/rdn

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al DEC/MIN/0000066 del 05.03.2013 per l'esercizio della Centrale termoelettrica sita nel Comune di Teverola (CE) di titolarità di SET S.p.A. ("Centrale").
Riscontro Vs. diffida prot. n. 0004830 del 24.02.2016 e trasmissione della documentazione ivi richiesta.**

Con la presente, SET S.p.A., in qualità di Gestore della Centrale ed in persona del Direttore Generale Ing. Giovanni Volo, intende rappresentare quanto segue in riscontro alla diffida meglio specificata in oggetto, emessa da Codesto Ministero, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, in ragione della presunta violazione dell'art. 190 del medesimo D.lgs. e delle prescrizioni previste nel PIC del Decreto AIA (nn. 16, 17 e 19), secondo quanto accertato da ARPA Campania e riportato nella nota ISPRA prot. n. 12047 del 17.02.2016.

Premesso che

- in occasione della visita ispettiva ordinaria del 2-3 dicembre 2015, l'ARPA Campania ha constatato che all'interno dello stabile officina della Centrale erano stati rinvenuti "*diversi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti ivi prodotti*", risultati privi di "*idonea cartellonistica*". In particolare, nel verbale di controllo è stata contestata una non corretta gestione dei rifiuti con riferimento a tubi fluorescenti, apparecchi elettrici ed elettronici, rifiuti costituiti da metalli misti (CER 170407), area stoccaggio di materiale ferroso (CER 170405) e rifiuto contenuto in una busta di polietilene di colore celeste, derivante presumibilmente da pulizia del locale. Le contestazioni riguardano sostanzialmente il presunto inappropriato stoccaggio dei rifiuti e la non identificabilità delle aree di reperimento del materiale come punti di stoccaggio temporaneo dei medesimi;
- con osservazioni del 01.02.2016, lo scrivente Gestore ha fornito alle Amministrazioni preposte alle verifiche ed a Codesto Ministero i propri chiarimenti ed osservazioni a quanto segnalato nei verbali della suddetta verifica ispettiva, confutandone puntualmente le risultanze sia con riferimento alla qualificazione come rifiuti dei materiali rinvenuti, sia in relazione all'identificazione delle aree di stoccaggio temporaneo della Centrale;
- nonostante i chiarimenti ricevuti, con nota prot. n. 12047 del 17.02.2016, ISPRA ha proposto a Codesto Ministero (i) di diffidare lo scrivente Gestore ad adeguare le aree di deposito temporaneo dei rifiuti con le tipologie riscontrate in occasione del sopralluogo,

trasmettendo una relazione con planimetria ed apposita relazione fotografica; (ii) provvedere alla redazione di un'apposita procedura di gestione dei rifiuti, da trasmettere al Ministero ed agli Enti di Controllo, con particolare riferimento alla gestione delle aree di produzione dei rifiuti;

- Codesto Ministero, con la nota che si riscontra, ha diffidato lo scrivente Gestore ad ottemperare entro 30 giorni a quanto richiesto da ISPRA.

Considerato che

- il luogo in cui sono stati rinvenuti i materiali menzionati nella nota dell'ISPRA prot. n. 12047 è lo stabile officina della Centrale, che non costituisce area di deposito temporaneo di rifiuti, non essendo riportato nella scheda B.12 Aree di stoccaggio di Rifiuti, agg. sett 2015, trasmessa a Codesto Ministero ed agli Enti di Controllo con comunicazione PTE2_3075 del 22.09.2015;
- di conseguenza, tutte le norme richiamate da ISPRA come disciplinanti il deposito temporaneo dei rifiuti non risultano applicabili alla fattispecie in esame, tanto più che i suddetti materiali, a valle dell'attività manutentiva espletata il giorno precedente, si trovavano esattamente nel luogo di loro ordinaria allocazione (officina), non essendo ancora avviati al deposito;
- l'identificazione operata da ISPRA tra stabile officina e deposito temporaneo di rifiuti è ancor più errata laddove si consideri che parte dei materiali rinvenuti doveva essere ancora sottoposta a cernita al fine di valutarne tempestivamente la possibilità di riparazione e di riutilizzo; di conseguenza, risulta fuorviante la stessa classificazione di siffatti materiali come rifiuto, difettando la volontà del Gestore di disfarsene, quale requisito intenzionale espressamente richiesto dall'art. 183 lett. del D.Lgs. 152/2006 (*"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*);
- in materia, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che "del concetto di rifiuto il legislatore ha dettato... una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. E' di tutta evidenza che, in assenza di previsioni normative ...sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto od in potenza, il concetto del "disfarsene" in ragione del quale è legittimo attribuire ai predetti beni la nozione di rifiuto. Certamente indice rivelatore di tale intenzione - ove essa non si sia sostanziata, in modo di per sé incompatibile con un altro diverso atteggiamento della volontà, in un abbandono da parte del detentore e nella conseguente perdita di ogni possibilità di suo controllo su detti beni - potrà essere, oltre alla

tipologia di essi, la modalità con la quale i detti materiali sono depositati. E', infatti, di tutta evidenza che un deposito di materiali che già hanno esaurito la loro utilità principale secondo modalità che non fanno ritenere che gli stessi siano più suscettibili di fornire una ulteriore, lascia legittimamente presumere all'interprete che di questi il detentore si sia in tal modo disfatto ovvero abbia l'intenzione di disfarsene. Nel caso in esame il Tribunale di Tivoli del tutto legittimamente ha ritenuto che i beni sopra descritti, abbandonati alla rinfusa ed in stato di degrado progressivamente ingravescente, fossero stati lasciati dall'odierno ricorrente con la chiara intenzione di disfarsene e non, come invece sostenuto dal D., per disporre di essi per un successivo riutilizzo" (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2015) 08-07-2015, n. 29069). E' stato, inoltre, puntualizzato che ai fini della qualificazione di rifiuto "devono essere compiute valutazioni da svolgersi caso per caso...una raccolta al riparo degli agenti atmosferici e su aree pavimentate è idonea a dimostrare la volontà di conservare le caratteristiche di un bene riutilizzabile" (T.A.R. Veneto, n. 2210 del 26.04.2010);

- ferme restando le esposte considerazioni, si rileva, inoltre, quanto segue relativamente alle specifiche contestazioni contenute nella cita nota dell'ISPRA:
 - i. tubi fluorescenti: in sede di visita ispettiva, è stato rinvenuto nel contenitore posto in officina un esiguo quantitativo di neon (2-3 kg) prodotto da un'attività di manutenzione eseguita il giorno precedente; si trattava di neon/lampade fluorescenti di piccole dimensioni e solo uno dei neon si era rotto accidentalmente in fase di sostituzione. Le prescritte annotazioni sul registro di carico e scarico sono di regola effettuate dopo il trasferimento nel deposito temporaneo e, comunque, entro le tempistiche e secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006; nel caso in esame, i rifiuti derivavano da attività manutentiva eseguita il giorno precedente al rinvenimento del materiale, con la conseguenza che non poteva essere mossa allo scrivente Gestore alcuna contestazione in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al citato art. 190 D.Lgs. 152/2006;
 - ii. rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE): i materiali rinvenuti erano posti in contenitori idonei, in luogo coperto, pavimentato, protetto da intemperie, lontano da vie di passaggio. I monitor non costituivano rifiuto, in quanto avrebbero dovuto essere riutilizzati dopo un'eventuale attività di riparazione;
 - iii. rifiuti costituiti da metalli misti (CER 170407): con riferimento alla presunta omessa annotazione sui registri di carico e scarico, valga quanto argomentato nel precedente punto (i);
 - iv. area stoccaggio di materiale ferroso (CER 170405): il cartello presente del codice 17 04 05 è un vecchio cartello non in uso, eliminato appena dopo l'ispezione; in officina non era presente materiale in corrispondenza del cartello;

- v. rifiuto contenuto in una busta di polietilene di colore celeste: il materiale ivi contenuto, derivante da manutenzione straordinaria, doveva essere ancora sottoposto ad opportuna cernita, atteso che nella busta erano presenti alcuni guanti e fascette metalliche che occorreva separare per poi trasportare il materiale nel deposito temporaneo e assegnare opportuno codice CER;
- in ragione di quanto sopra, la proposta di diffida formulata da ISPRA con nota prot. N. 12047 del 17.02.2016 risulta basata su presupposti di fatto e giuridici del tutto errati, posto che alcuni materiali non costituivano rifiuto e che non risultano violati dallo scrivente Gestore né l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 in materia di registri di carico e scarico, né le prescrizioni del PIC concernenti il deposito temporaneo, nella fattispecie non configurabile;
 - l'erroneità dell'istruttoria svolta dagli Enti di controllo ha evidentemente inficiato anche la legittimità della diffida in oggetto, con cui Codesto Ministero si è limitato a recepire le richieste dell'ISPRA senza ritenere rilevanti le puntuali osservazioni formulate dallo scrivente Gestore;
 - si rende necessario, pertanto, richiedere un riesame della diffida di Codesto Ministero e della nota ISPRA che ne costituisce il presupposto, affinché le medesime siano revocate o annullate in autotutela;
 - in ogni caso, ai fini di leale collaborazione con le Amministrazioni competenti, lo scrivente Gestore ha, comunque, provveduto ad ottemperare alle richieste di cui alla diffida in oggetto, senza riconoscimento alcuno di responsabilità ed al solo fine di evitare, in futuro, possibili contestazioni in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti della Centrale. Al riguardo, si allega il documento contenente (i) la relazione sulle aree di deposito dei rifiuti; (ii) l'apposita procedura di gestione di rifiuti, con relativi allegati.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, SET S.p.A, come sopra rappresentata,

INVITA

Codesto Ministero ed ISPRA a voler riesaminare rispettivamente la diffida prot. n. 0004830 del 24.02.2016 e la presupposta nota prot. n. 12047 del 17.02.2016, ai fini di un loro annullamento o revoca in autotutela e, al contempo,

COMUNICA

alle predette Amministrazioni, ai soli fini di leale collaborazione e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, la propria ottemperanza alle richieste contenute nei citati provvedimenti, come da documentazione allegata.

Si richiede altresì a Codesto Ministero di voler cortesemente fissare un incontro volto ad un confronto tecnico chiarificatorio sulla tematica in oggetto.

Con osservanza.

A handwritten signature in blue ink, reading "Giovanni Volo". The signature is stylized and includes a horizontal line underneath the name.

SET S.p.A.

Giovanni Volo
Direttore Generale

Allegati:

- 1) Relazione Aree Deposito Rifiuti e Procedura gestione rifiuti con relativi allegati.



SET S.p.A.

Centrale a Ciclo Combinato di Teverola (CE)

Relazione Aree Deposito Rifiuti

INDICE

1	SCOPO DEL LAVORO	3
2	AREE DEPOSITO TEMPORANEO	4
3	PROCEDURA GESTIONE RIFIUTI.....	10

ALLEGATI

Allegato: Planimetria aree deposito rifiuti

1 SCOPO DEL LAVORO

Scopo del presente documento è trasmettere all'Ente di Controllo e all'Autorità Competente la relazione elaborata al fine di dare evidenza, a fini collaborativi, dell'avvenuta ottemperanza alle segnalazioni riportate nel verbale ISPRA del 17.02.2016, prot. n°12047, avente ad oggetto "*Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art.29-decies del d.lgs. 152/2006 e smi in data 02-03 dicembre 2015 - Accertamento violazioni e proposta di diffida*", trasmesso al Gestore SET dal MATTM con comunicazione prot. 4830 del 24.02.2016.

Nel verbale ISPRA sopracitato è richiesto al Gestore SET quanto segue:

1. adeguare le aree di deposito temporaneo dei rifiuti con le tipologie riscontrate in occasione del sopralluogo e trasmettere l'avvenuta ottemperanza attraverso una relazione con planimetria e apposita relazione fotografica;
2. provvedere alla redazione di un'apposita procedura di gestione dei rifiuti da trasmettere all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo, con particolare riferimento alla gestione delle aree di produzione dei rifiuti.

Di seguito si dà riscontro a quanto chiesto.

2 AREE DEPOSITO TEMPORANEO

Con riferimento alle richieste di cui al punto 1 del par.1 del presente documento, il Gestore ha provveduto ad acquistare appositi contenitori che sono stati posizionati nell'area di deposito temporaneo indicata con R1 nella planimetria allegata.

In particolare è stato posizionato nell'area R1:

1. Un contenitore per il deposito dei tubi fluorescenti (CER 200121*);
2. Un contenitore per il deposito di RAEE pericolosi (CER 160213*);
3. Un contenitore per il deposito di RAEE non pericolosi (CER 160214);
4. Il contenitore rinvenuto in officina contenente metalli misti (CER 170407) è stato riportato nell'area R1. Il contenitore era stato portato momentaneamente nell'officina per facilitare le operazioni di movimentazione interna;
5. Un contenitore per deposito di ferro e acciaio (CER 170405);
6. Un contenitore per il deposito di materiale terroso derivante da eventuale pulizia locali/aree d'impianto (CER 160304).

Si riportano di seguito le fotografie dei contenitori sopraindicati.



Figura 1_contenitore per tubi fluorescenti (CER 200121*)



Figura 2_etichettatura contenitore tubi fluorescenti (CER 200121*)



Figura 3_contenitori per raccolta RAEE (CER 160213* e CER 160214)




Figura 4_etichettatura contenitore RAEE (CER 160204)



Figure 5_etichettatura contenitore RAEE (CER 160213*)



Figura 6_contenitore per metalli misti (CER 170407)



Figura 7_etichettatura contenitore metalli misti (CER 170407)



Figura 8_contenitore per ferro e acciaio (CER 170405)



Figura 9_etichettatura contenitore ferro e acciaio (CER 170405)



Figura 10_ contenitore per rifiuti inorganici (CER 160304)



Figura 11_ etichettatura per rifiuti inorganici (CER 160304)

I contenitori indicati sono posti nell'area di deposito temporaneo R1 riportata nella planimetria allegata e precisamente nell'area indicata con cerchiatura in rosso.


3 PROCEDURA GESTIONE RIFIUTI

E' stata aggiornata la procedura di Gestione dei Rifiuti (PRO-SET-EHS-AMB-008) e relativi allegati al fine fornire agli addetti di centrale ulteriori precisazioni per una corretta gestione dei rifiuti.

La procedura e allegati sono trasmessi unitamente alla presente relazione.

ALLEGATO

Planimetria Aree deposito rifiuti



Area di deposito R1. I rifiuti sono posizionati separati per tipologia.

Area di deposito R2 (vasca raccolta emulsioni oleose).

Area di deposito R3 (deposito temporaneo oli esausti).

R4_vasca interrata coperta per acque lavaggio TG

R7 fossa settica.

R5 fossa settica.

R6 fossa settica.

Area RS locale fotocopiatrici

Area RS SA
 Alloggiamento area deposito temporaneo
 rifiuti SA

NOTE
 1. LE COORDINATE DEI PUNTI DI INTERESSE SONO:
 A-5111480 Nord - 178300
 B-5111480 Nord - 178300
 C-5111480 Nord - 178300
 D-5111480 Nord - 178300
 E-5111480 Nord - 178300
 F-5111480 Nord - 178300
 G-5111480 Nord - 178300
 H-5111480 Nord - 178300
 I-5111480 Nord - 178300
 J-5111480 Nord - 178300
 K-5111480 Nord - 178300
 L-5111480 Nord - 178300
 M-5111480 Nord - 178300
 N-5111480 Nord - 178300
 O-5111480 Nord - 178300
 P-5111480 Nord - 178300
 Q-5111480 Nord - 178300
 R-5111480 Nord - 178300
 S-5111480 Nord - 178300
 T-5111480 Nord - 178300
 U-5111480 Nord - 178300
 V-5111480 Nord - 178300
 W-5111480 Nord - 178300
 X-5111480 Nord - 178300
 Y-5111480 Nord - 178300
 Z-5111480 Nord - 178300

